

VADEMECUM ELEZIONI 2024

Requisiti per la candidatura

- Per le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità valgono le disposizioni vigenti.

Candidatura a Consigliere Provinciale. Formazione delle liste

- I Consiglieri provinciali sono eletti dai sindaci e consiglieri dei comuni della provincia.
- I Consiglieri provinciali durano in carica due anni.
- A norma dell'articolo 1, comma 67 della Legge 56/2014 e sulla base della popolazione della provincia risultante dall'ultimo censimento, è determinato il numero di componenti del Consiglio.
- (Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti...)
- Ciascuna lista di candidati per il Consiglio Provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6).
- Nessun candidato alla carica di Consigliere Provinciale può accettare la candidatura in più liste.
- I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
- Nella lista, deve essere indicato per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il Comune presso cui è in carica.
- La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per il Consiglio Provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 1, comma 70, della Legge 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
- Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio Elettorale Provinciale di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione da pubblicare sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione.

Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste

- In applicazione dell'articolo 1, comma 71, Legge 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati.

Sottoscrizione delle liste di candidati

- Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.
- I candidati non possono sottoscrivere le liste, né della propria lista, né di altre.
- Gli aventi diritto al voto non possono sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista per il Consiglio provinciale.

Autentica di firme per la sottoscrizione delle liste

- Per ciascun sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data nascita, il Comune della provincia in cui ricopre la carica e la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale).
- La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
- L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Si rammenta che la sottoscrizione delle liste e l'accettazione della candidatura può essere autenticata oltre che dai soggetti previsti dalle leggi su indicate, dai Consiglieri Provinciali e dai Consiglieri Comunali (nei limiti della propria circoscrizione territoriale).

Liste e contrassegno

- La lista dei candidati a ricoprire il ruolo di Consigliere Provinciale di Latina deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta all'ufficio elettorale nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dal manuale operativo, a pena di inammissibilità.
- Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Alla denominazione è associato un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista (**Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 10 cm per la riproduzione sui manifesti, e l'altro da un cerchio dal diametro di 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Si tenga presente che eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio. E' necessario che i modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e venga indicata la parte superiore e inferiore dei modelli medesimi. Si ricorda altresì che il suddetto contrassegno dovrà essere prodotto su supporto digitale nei formati indicati per consentire all'Ufficio Elettorale la riproduzione su schede e manifesti**). Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello europeo ovvero nel Consiglio Regionale. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato espressamente dal partito, gruppo politico o movimento, mediante apposito atto a firma del presidente o del segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, dello stesso, autenticato ai sensi dell'art. 14 della L. n. 53/1990. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli o diciture tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa.